



# COMUNE DI ODERZO

## Provincia di Treviso

### PROGRAMMAZIONE PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

APPROVATO il

con D.C.C. n°

**ALLEGATO A1**



UFFICIO URBANISTICA

UFFICIO COMMERCIO

Il Responsabile del Servizio  
Gestione del Territorio e Urbanistica  
Geom. Emilo Da Re

timbro

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE  
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO  
DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E  
BEVANDE E NORME PROCEDURALI**

Aprile 2009

## **CRITERI DI PROGRAMMAZIONE**

**PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ  
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI**

### **Premessa**

L'art. 117 comma 6 della Costituzione riconosce ai Comuni “*potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*”, e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che “*La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione*”.

Il presente regolamento – in attuazione della legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 e delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008 e n. 3340 del 4 novembre 2008 - disciplina i parametri e i criteri di programmazione e le relative norme procedurali per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per ‘*legge regionale*’, citata nel presente regolamento, deve intendersi la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*”.

## **TITOLO I**

### **Criteri di programmazione**

#### **Articolo 1**

#### **Obiettivi della programmazione**

1. I presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:
  - a) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/2007;
  - b) determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
  - c) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - d) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
  - e) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
  - f) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.

2. In riferimento a particolari aree all'interno delle singole zone, così come definite dal presente regolamento, viene definito il seguente ulteriore obiettivo specifico ai fini dei divieti o limitazioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge regionale:
- tutelare aree con criticità tali da rappresentare elementi di incompatibilità con l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto a spiccata vocazione residenziale prive di elementi di attrazione, vicine ad aree ambientali o ad edifici che per loro pregio o destinazione devono essere oggetto di particolare tutela sotto il profilo della viabilità e dell'inquinamento acustico, nelle quali debba essere limitata o esclusa la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento di esercizi esistenti.

## Articolo 2

### **Zone del territorio comunale**

1. Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, individuate al fine di assicurare il servizio al consumatore ed in base alle vocazione delle diverse parti del territorio, analizzando il profilo urbanistico-ambientale, il profilo demografico e quello economico:

	DENOMINAZIONE
ZONA 1	ODERZO
ZONA 2	COLFRANCUI
ZONA 3	CAMINO
ZONA 4	ZONA INDUSTRIALE - CAMINO
ZONA 5	FRATTA
ZONA 6	PIAVON
ZONA 7	RUSTIGNE'
ZONA 8	FAE'
ZONA RESIDUALE	Tutte le aree del territorio non ricomprese nelle delimitazioni delle precedenti zone

2. I criteri di individuazione e di delimitazione delle diverse zone sono definiti nella relazione tecnica allegata.
3. La perimetrazione delle zone è quella risultante nell'allegato cartografico, che costituisce parte integrante dei presenti criteri.
4. Dalla matrice di cui sopra risulta che per tutte le zone del territorio è ammessa l'apertura di nuovi esercizi, fatta salva quella relativa alla zona di Camino in cui risulta che la stessa è già sufficientemente servita.
5. In ogni caso indipendentemente dal risultato delle matrici l'apertura di nuovi esercizi è subordinata a quanto prescritto negli articoli successivi del presente regolamento.

## articolo 3

### **Apertura di nuovi esercizi**

1. L'apertura di nuove attività o il trasferimento di sede in diversa zona sono condizionate alle valutazioni contenute dalla tabella conclusiva riportante la "matrice di programmazione", in allegato ai presenti criteri, ed ai suoi successivi aggiornamenti, salvo quanto previsto dal presente articolo e dal successivo articolo 5, comma 1, per le aperture in deroga.

2. Per l'apertura di un pubblico esercizio è richiesto il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento e pertanto deve essere presentata ogni documentazione utile alla verifica del rispetto delle norme ed in particolare:
- planimetria dell'area in cui ricade il locale, riportante anche la viabilità, i parcheggi esistenti e quelli di progetto;
  - planimetria dei locali in scala adeguata, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, con inserimento del layout delle attrezzature e apparecchiature che vanno installate, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
  - elaborato indicante i rapporti di superficie aerante dei locali ed eventuali sistemi meccanici di ricambio d'aria;
  - dettagliata relazione indicante le modalità di gestione delle attività (orari, giorni di apertura, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, installazione o meno di videogiochi), il numero massimo degli utenti ammissibili all'interno del locale, in base alle caratteristiche stesse del locale e gli accorgimenti da mettere in atto per l'abbattimento delle emissioni sonore, la dimostrazione della dotazione di parcheggi;
  - idonea documentazione comprovante l'assenso del proprietario;
  - nel caso di attività da effettuarsi in fabbricato condominiale va dichiarato il rispetto del Regolamento condominiale;
  - comunicazione di eventuali locali non aperti al pubblico all'interno dell'esercizio (art. 3, comma 2, d.m. 564/1992).
3. Per l'apertura di un pubblico esercizio non è sufficiente, dal punto di vista edilizio, la destinazione commerciale dei locali in quanto gli stessi devono presentare le caratteristiche come indicate nel presente regolamento.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di nuova realizzazione nonché quelli sottoposti a eventuali ampliamenti e/o modifiche strutturali e di trasferimento di sede, devono rispettare i requisiti previsti dalla legge, nonché requisiti edilizi-urbanistici, in materia di inquinamento acustico e ambientale di seguito riportati:

a) Requisiti in materia edilizia-urbanistica

Il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione di D.I.A. per la nuova apertura, sia di esercizi che di circoli privati, è subordinata alla verifica delle caratteristiche interne ed esterne dei locali per lo svolgimento delle attività:

- È consentita l'apertura dei nuovi esercizi su locali ubicati in zona la cui destinazione d'uso commerciale è ammessa dalle norme urbanistiche.

L'apertura di pubblico esercizio in fabbricati condominiali, a prevalente vocazione residenziale, sarà subordinata a particolari prescrizioni che la Giunta Comunale determinerà in funzione delle caratteristiche puntuali dell'edificio, tenuto conto anche delle indicazioni del Regolamento del condominio.

- Le attività di somministrazione che per tipologia possono creare disturbo alla pubblica quiete sia per afflusso di utenza che per emissioni sonore (utilizzo di impianti di diffusione sonora o di strumenti musicali o apparecchi radio televisivi) devono possibilmente trovare ubicazione in aree esterne al centro abitato e nelle zone produttive.

- L'altezza netta dei locali deve essere di mt.3,00 riducibili a mt. 2.70 nei casi previsti dal regolamento edilizio. Altezze diverse possono essere consentite nel caso sia preesistente la destinazione di pubblico esercizio. La minore altezza deve essere compensata con opportuni impianti di aerazione, che devono essere approvati dal competente ufficio dell'ULSS.

- I locali devono usufruire di aerao - illuminazione naturale, per una superficie di finestre apribili pari a 1/20 della superficie di pavimento, con esclusione dal computo delle porte di accesso ai locali. Qualora per motivi strutturali non sia possibile il rispetto del parametro di cui sopra è ammessa la compensazione con idonei impianti di aspirazione che garantiscano il ricambio di aria nei parametri previsti dal competente ufficio dell'ULSS.

- L'accesso del locale deve essere di norma da un'area pedonale di adeguata larghezza tale da permettere agli avventori di entrare ed uscire in sicurezza e permettere lo svolgimento dell'attività nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 3 bis.

Qualora l'area pedonale sia di limitata larghezza e l'accesso al locale possa creare disturbo al pubblico transito, è necessario vengano adottati quegli accorgimenti atti ad evitare che gli avventori occupino la sede stradale lasciando sempre libero il percorso pedonale.

Le aperture delle attività per le somministrazioni all'esterno sono ammesse esclusivamente quando fronteggiano un'area pedonale tale da permettere sia lo svolgimento delle attività che il percorso dei pedoni; di norma tale area non può avere larghezza inferiore a mt.3.00.

In ogni caso è vietata la sporgenza del serramento apribile verso lo spazio pubblico.

- Le nuove aperture, i trasferimenti di sede e gli ampliamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti all'esistenza di parcheggi così come previsti dallo standard di legge. La Giunta comunale può richiedere l'individuazione di ulteriori parcheggi pertinenziali in area privata in funzione della puntuale tipologia dell'attività.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla verifica dell'impatto dell'attività sulla viabilità esistente e alla realizzazione di tutti quegli interventi necessari ad eliminare le eventuali problematiche al sistema viario.

- Nelle zone a spiccata vocazione residenziale (lottizzazioni...) l'apertura del pubblico esercizio è ammessa nel rispetto della normativa urbanistica.

In particolare la zona deve essere dotata di viabilità atta a supportare il sovraccarico di utenza e devono essere reperiti i parcheggi nel numero di un posto auto ogni tre avventori, computando eventualmente anche quelli esistenti di lottizzazione, previa verifica dell'effettiva disponibilità degli stessi.

Di norma è fissato il limite orario di svolgimento dell'attività del pubblico esercizio alle ore 01.00.

#### b) Requisiti in materia di inquinamento acustico

- Tutte le attività di pubblico esercizio, comprese quelle esistenti, devono rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione di D.I.A. per nuova apertura o di trasferimento di sede, sia di esercizi che di circoli privati, è subordinata alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del direttore generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 "approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995".

In caso di attività esistenti, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

- Per l'utilizzo di aree esterne adibite alla somministrazione deve essere presentata apposita valutazione di impatto acustico, salvo diversa disposizione prevista dal regolamento di zonizzazione acustica o, in assenza, specifica ordinanza sindacale.

Il Comune per tale utilizzo può stabilire, se del caso, una specifica limitazione di orario, anche in alternativa alla presentazione della documentazione di valutazione di impatto acustico.

Inoltre nel caso di utilizzo di area pubblica deve essere rilasciata espressa autorizzazione da parte del Comune.

- Particolari prescrizioni di apertura o esercizio riportate dalle valutazioni finali della matrice in attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 2, del presente regolamento, possono essere applicate per particolari ambiti o aree puntualmente individuate all'interno di una zona.

Tali prescrizioni sono da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio, e possono riguardare elementi quali: orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radiotelevisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc..

### c) Requisiti in materia di inquinamento ambientale

Va sempre assicurata l'aspirazione di fumi e vapori nei punti di produzione prima che si diffondano nell'ambiente, allontanandoli mediante apposita cappa collegata a canna di esalazione (dotata di scarico condensa) con espulsione all'esterno sulla copertura dell'edificio. La canna di esalazione non deve creare disturbo alle eventuali unità abitative circostanti.

L'Amministrazione comunale nel caso di accertamento di disturbo può imporre l'installazione di adeguati impianti atti a superare il problema o, se non possibile, prescrivere delle limitazioni all'esercizio dell'attività.

#### Articolo 3bis

##### **Norme comportamentali per l'esercizio dell'attività**

1. Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e rispetto della salute e della quiete pubblica

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro i limiti che il Comune stabilisce.

Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, il comune stabilisce gli orari tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio.

Nei periodi di maggiore o minore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno, da rendere noti al pubblico. al fine di garantire idonei livelli di servizio.

## 2. Rispetto della salute e della quiete pubblica

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 1 lett.f), i titolari dei locali di somministrazione sono chiamati a porre in essere tutte le cautele possibili atte a scoraggiare i comportamenti che possano creare disagio, schiamazzi e rumori, a tutela della quiete e della tranquillità delle persone, quale presupposto essenziale della qualità della vita.

Sarà cura del titolare dell'esercizio di somministrazione fare il possibile affinché gli avventori non consumino sulla pubblica via, ad eccezione delle aree all'uopo autorizzate, creando con questo comportamento raduno di persone che ostacolano il normale scorrimento veicolare e/o pedonale, impediscano il riposo dei cittadini nelle ore notturne, diano origine a risse e/o incidenti e/o ostruiscano il normale accesso alle abitazioni dei privati cittadini.

Se il titolare dell'esercizio constata che gli avventori diano origine ai comportamenti e/o inconvenienti sopra citati, lo stesso ha l'obbligo di chiamare gli organi di vigilanza affinché intervengano.

È comunque facoltà dell'Amministrazione comunali richiedere la verifica dell'impatto acustico con presentazione di V.I.A., ai sensi della deliberazione del direttore generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 "approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995", non solo per le attrezzature, ma anche relativamente al comportamento sia dell'attività che degli avventori.

I titolari dell'esercizio di somministrazione che violano le disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 18.

### Articolo 4

#### **Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione**

1. La matrice di programmazione, di cui all'allegato, esprime per ciascuna zona un risultato attraverso tre parametri, concorrenza, accessibilità e sostenibilità, ciascuno dei quali si conclude con i valori alta, media, bassa, la cui sintesi viene espressa nelle valutazioni finali, rese in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, e che, in via generale, comportano un diniego all'apertura di nuove strutture o a trasferimenti di sede tra diverse zone qualora nella zona i tre indicatori riportino una delle seguenti combinazioni di valori:

<b>INDICATORI</b>		
<b>CONCORRENZA</b>	<b>ACCESSIBILITÀ</b>	<b>SOSTENIBILITÀ</b>
<i>bassa</i>	<i>alta</i>	<i>bassa</i>
<i>media</i>	<i>alta</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>bassa</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>media</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>alta</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>alta</i>	<i>media</i>

2. In tutti i casi, a prescindere dalle risultanze della matrice per la zona interessata, le valutazioni finali potranno identificare delle specifiche aree, all'interno di una zona, oggetto della particolare tutela di cui all'articolo 1, comma 2, nelle quali l'apertura di nuove strutture di somministrazione è preclusa o sottoposta a particolari condizioni.

3. Al di fuori dei casi precedenti, è sempre possibile il rilascio di autorizzazioni per nuove aperture o trasferimenti tra zone diverse, salvo eventuali prescrizioni previste nelle risultanze finali della matrice.

#### Articolo 5

##### **Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione**

1. Può essere rilasciata l'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai parametri di programmazione, nei seguenti casi:
  - a) nelle zone residuali, in quanto zone prive di elementi di criticità nelle quali l'insediamento è subordinato esclusivamente a vincoli ambientali ed urbanistici;
  - b) all'interno di impianti sportivi e complessi sportivi: palazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.;
  - c) in particolari contesti quali: centri polivalenti frazionali, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre attività culturali, case di cura, parchi pubblici, centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc.;
  - d) in ville e parchi che abbiano interesse artistico o storico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
2. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo è vincolato al collegamento funzionale e logistico con il contesto/struttura a cui è collegato; tali attività di somministrazione non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.
3. Stanti i particolari contesti nei quali viene svolta l'attività di somministrazione prevista dal presente articolo, l'esercizio della stessa può essere subordinato ad eventuali puntuali prescrizioni (orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.) impartite dalla Giunta Comunale e da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio.

#### Articolo 6

##### **Trasferimento di sede in diversa zona**

1. Il trasferimento di sede da una zona ad un'altra del territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, fatta salva la possibilità di apertura prevista dalle risultanze della matrice per la zona di insediamento.
2. La domanda di trasferimento deve essere prodotta secondo gli stessi contenuti e modalità previsti per una nuova apertura.

#### Articolo 7

##### **Attività stagionale**

Fermo restando che il carattere di stagionalità e la relativa durata vengono dichiarati nella domanda dall'interessato, l'apertura di tale attività rientra nei normali criteri e parametri di programmazione ed è subordinata alle valutazioni finali della matrice per la zona interessata.

## Articolo 8

### **Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli privati non affiliati**

Alle associazioni e ai circoli di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale possono essere rilasciate autorizzazioni nelle zone per le quali la programmazione comunale prevede la possibilità di apertura per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle zone residuali.

## Articolo 9

### **Efficacia e validità dei criteri comunali**

1. I presenti criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente regolamento entrano in vigore nei termini stabiliti dalla legge ed hanno una durata di tre anni. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'amministrazione comunale.

## **TITOLO II**

### **Norme procedurali generali**

## Articolo 10

### **Procedure per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Per la procedura di controllo delle dichiarazioni di inizio attività, delle comunicazioni e per l'istruttoria delle domande, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o della zona nella quale si intende esercitare l'attività, con allegati i documenti indicati all'art. 3 del presente regolamento;
- d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nei casi di incompletezza o assenza dei dati sopra indicati, il responsabile del procedimento comunica - entro 10 giorni dal ricevimento della domanda - l'inammissibilità della stessa e la relativa archiviazione.

3. La domanda dovrà essere corredata, nei casi previsti dalla legge regionale - a pena di improcedibilità - dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività, redatto ai sensi dell'articolo 2209 del Codice Civile. In mancanza di detto atto, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che diverrà procedibile solo dalla data di presentazione del documento mancante.

## Articolo 11

### **Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni**

Le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esaminate secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

- 1) ordine cronologico di presentazione quale risulta dalla data di spedizione della raccomandata o, in caso di consegna a mano, dalla relativa ricevuta;
- 2) in caso di domande presentate nello stesso giorno di calendario, si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:
  - a) disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in possesso degli standard urbanistici previsti per l'esercizio dell'attività (idoneo titolo edilizio: agibilità dei locali, permesso a costruire, D.I.A.);
  - b) domanda di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra in cui è ripartito il territorio comunale;
  - c) miglior soluzione urbanistica, da valutare in termini di migliore viabilità, di numero di parcheggi disponibili o presenza di ampie aree di soste nelle vicinanze, accessibilità e funzionalità dal punto di vista delle norme di sicurezza, presenza di altre attività commerciali nella stessa area e minor impatto nei confronti di zone strettamente residenziali.

## Articolo 12

### **Comunicazione esito di chiusura dell'istruttoria**

1. La domanda deve ritenersi accolta qualora – entro il termine di 120 giorni - non venga comunicato il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento.
2. Entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve produrre - salvo proroga in caso di comprovata necessità e a pena di decadenza dal diritto di ottenere il titolo – la seguente documentazione:
  - Atto di proprietà o contratto di affitto dei locali per l'esercizio dell'attività;
  - registrazione sanitaria rilasciata dall'U.L.SS.;

## Articolo 13

### **Subingresso**

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale, può iniziare l'attività previa comunicazione, da prodursi sull'apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al competente Ufficio comunale.

La stessa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del dichiarante;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
- d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria;
- e) presentazione della Verifica Impatto Acustico (VIA).

La comunicazione deve altresì essere corredata, a pena di improcedibilità, dell'apposita attestazione di trasferimento redatta dal notaio, copia della comunicazione di aggiornamento

della registrazione sanitaria ed eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore. In mancanza di detta documentazione, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che la stessa diverrà procedibile solo dalla data di completa integrazione della documentazione mancante.

2. In ogni caso, se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento dell'esercizio, decade dall'autorizzazione.
3. Il subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'avente causa.
4. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita comunicazione al Comune. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
5. Nel caso di subingresso per causa di morte di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale, dovrà essere presentata al Comune apposita domanda contenente i seguenti elementi essenziali:
  - a) generalità del dichiarante;
  - b) dichiarazione attestante il possesso in capo al dichiarante dei requisiti morali e la conoscenza che - entro il termine di 180 giorni dall'apertura della successione - dovrà comunque dimostrare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio;
  - c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
  - d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.
6. Nel caso di subingresso del proprietario dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4 della L.R.29/2007, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita domanda contenente gli elementi essenziali di cui al comma 1.

Qualora il proprietario non chieda la reintestazione dell'autorizzazione, deve comunque provvedere - entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dall'autorizzazione - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale.

Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne opportuna notizia al Comune.
7. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.

#### Articolo 14

#### **Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona ed ampliamento/riduzione di superficie degli esercizi**

1. Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune e altresì soggetto alle stesse norme per l'apertura di un nuovo pubblico esercizio di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Detta comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
- che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
- che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
- che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
- di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
- copia della valutazione di impatto acustico (V.I.A.) a firma di tecnico abilitato;
- copia della registrazione/comunicazione U.L.SS. .

## Articolo 15

### **Autorizzazioni temporanee**

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi il carattere di temporaneità e straordinarietà al fine di non eludere lo strumento della programmazione comunale. Le stesse possono essere rilasciate per una durata non superiore a n. 15 giorni consecutivi e comunque per un massimo di tre manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione, salvo diversa programmazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
  - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di manifestazione a carattere religioso, benefico o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti morali;
  - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
  - c) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.
3. Nel caso di associazione o organismi collettivi, in allegato alla domanda deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
  4. Nelle fattispecie previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale, è la natura della manifestazione - carattere religioso, benefico o politico - a distinguere l'ambito di applicazione della disposizione regionale e non la natura del soggetto organizzatore.
  5. Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella domanda di rilascio dell'autorizzazione.

L'organizzatore – entro 60 giorni dalla data di conclusione della manifestazione – deve produrre opportuna documentazione attestante l'avvenuta devoluzione degli utili conseguiti al soggetto o allo scopo preventivamente individuato. La mancata presentazione di detta documentazione comporta – per la successiva manifestazione – la non applicazione della deroga per il possesso dei requisiti professionali.

## Articolo 16

### **Rinuncia del Procuratore o recessione del preposto, quali unici conduttori**

1. Qualora il procuratore informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dall'incarico mediante rinuncia alla procura ricevuta, il Comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione del procuratore.
2. Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. al titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dalla nomina, il Comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività.

## Articolo 17

### **Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative**

#### 1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.

Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere aggiornata anche la registrazione sanitaria.

#### 2. REQUISITI MORALI

I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività sono quelli stabiliti dall'art. 4 della legge regionale. Poiché la disciplina regionale di settore costituisce '*norma speciale*', in forza della stessa non si applicano gli articoli 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

#### 3. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi.

#### 4. PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO

La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.

Perché si instauri un rapporto di effettiva “sostituzione” occorre che l’opera prestata dal dipendente o collaboratore abbia i caratteri dell’abitudine, continuità e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni, fare acquisti, eseguire pagamenti, ecc. .

#### 5. DECADENZA/REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE “PRO-TEMPORE”

In caso di decadenza/revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un titolare “pro tempore” per affidamento in gestione, l’avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell’azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell’autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell’azienda medesima.

#### 6. ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI VENDITA

Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali, di cui all’art. 25, comma 2, della legge regionale, ai fini della applicazione degli stessi orari degli esercizi di somministrazione, dovranno produrre apposita comunicazione dalla quale si evinca che l’attività prevalente è quella di produzione rispetto all’attività commerciale.

A tal fine le ditte, oltre ad essere in possesso della relativa registrazione sanitaria per il laboratorio di produzione, dovranno altresì essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per detta attività. La superficie adibita alla produzione non deve essere inferiore a quella destinata alla vendita.

#### 7. SOMMINISTRAZIONE IN PARTICOLARI CONTESTI

Non è sottoposta alla disciplina regionale in quanto effettuata come prestazione di un servizio connesso all’attività “di istituto”, la somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 9 della legge regionale effettuata direttamente:

- da amministrazioni scolastiche, universitarie o altre istituzioni/enti di formazione, studio e ricerca, a favore rispettivamente del personale docente e degli alunni;
- da comunità religiose, a favore dei componenti ed ospiti e dei singoli visitatori dei suoi luoghi di culto e della sua sede;
- da amministrazioni di ospedali o di altri luoghi di cura, comprese le strutture sanitarie residenziali per anziani e per soggetti non autosufficienti, le case di riposo, ecc., a favore dei degenti e di chi presta loro assistenza;
- da amministrazioni militari, dalle forze di polizia e dei vigili del fuoco, a favore dei relativi appartenenti;
- da strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati, a favore dei propri ospiti.

Diversamente, qualora la somministrazione sia effettuata non direttamente dall’amministrazione, struttura od ente interessato ma da altro soggetto dagli stessi appositamente incaricato, questi deve presentare la D.I.A. prevista dall’articolo 9 della legge regionale.

Non rientrano in questa fattispecie le mense aziendali di cui all’articolo 9, comma 1 lettera d) della L.R.29/2007, per le quali è comunque prevista la presentazione della D.I.A. .

-----

### **TITOLO III**

#### **Norme finali**

#### Articolo 18

##### **Sanzioni**

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Chiunque, indipendentemente dal pagamento della sanzione pecuniaria, non ottemperi alla prescrizione violata, ed in particolare all'art.3 bis è soggetto alla sospensione dell'attività, previa diffida, da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 20 giorni, in base alla gravità della violazione.

Si ha recidiva qualora venga effettuata la violazione della stessa norma almeno tre volte durante l'arco dell'anno solare.

#### Articolo 19

##### **Abrogazione ordinanze precedenti**

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. 287/1991 e L. 25/1996).

-----